

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita in data 15 marzo 2021 fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione di Promozione sociale avente la seguente *denominazione* "**SOCIETA' ITALIANA DI PSICOANALISI E PSICOTERAPIA SANDOR FERENCZI APS**" con sede legale nel Comune di Firenze.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto

Ministeriale.

L'Associazione persegue i propri scopi attraverso la promozione:

- dello studio e della ricerca della storia, della teoria, della pratica e della trasmissione della psicoanalisi nello spirito dell'opera e della eredità culturale di Sandor Ferenczi e dei suoi sviluppi contemporanei;

- di un rinnovamento continuo della psicoanalisi, in cui il genuino interesse nell'inconscio si combina con il rifiuto di ogni forma di conformismo o dogmatismo scientifico e di trasmissione dottrinale autoritaria;

- del superamento della contrapposizione tra visione scientifica e umanistica e delle divisioni convenzionali tra discipline, dell'apertura verso l'intersoggettività e della sensibilità per i temi esistenziali;

- del riconoscimento dell'importanza del mal accoglimento alla nascita e delle cesure esistenziali pre- e post-natali quale punto di origine della sofferenza psichica;

- del costante approfondimento del ruolo centrale del trauma tra le cause del dolore psichico e delle sue radici inconse;

- di un atteggiamento di rispetto e cura per il paziente traumatizzato e della ricerca sulla trasmissione del trauma psichico;

- del rifiuto del mito che l'analisi sia una interazione tra una persona malata e una persona sana e del riconoscimento del valore della reciprocità;

- dell'idea della psicoanalisi come testimonianza della sofferenza e del dolore del paziente e di una verità cancellata che può essere ritrovata e ricostruita solo in presenza e con l'aiuto di un altro da sé "benevolente";

- della consapevolezza che la società, le sue distorsioni, ingiustizie e ineguaglianze, producono le condizioni in cui il dolore psichico si alimenta, si diffonde e si trasmette;

- della visione della vocazione della comunità psicoanalitica come di una comunità di testimonianza mossa dalla necessità etica di dare voce alla memoria e di ripristinare la verità sia nell'individuo che nella società.

L'associazione persegue i suoi scopi principalmente attraverso:

- l'organizzazione di incontri, corsi, seminari e congressi in Italia e in ogni parte del mondo;

- l'organizzazione di corsi di formazione destinati agli studenti universitari, ai laureati, agli operatori e ai professionisti;

- la pubblicazione, la traduzione e la diffusione di libri, articoli, saggi, bollettini, riviste;

- la preparazione di mostre, documentari, opere multimediali, siti web e quanto altro utile ad ampliare il sapere psicoanalitico e il lascito culturale di Ferenczi;

- la formazione continua dei propri soci;

- la creazione di un Istituto di training;

- la collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali con obiettivi simili o convergenti.

Tali attività possono essere svolte anche attraverso l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operano nel campo culturale e artistico e, proponendo iniziative promozionali ed editoriali, che contribuiscano allo sviluppo delle attività e della cultura in genere.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali. Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono far domanda di socio unicamente psicologi e medici iscritti alle liste speciali degli psicoterapeuti presso i rispettivi Ordini professionali.

Le domande d'iscrizione saranno vagliate da un'apposita commissione, che

valuterà i titoli e la congruità della formazione del candidato con l'indirizzo scientifico della Società accogliente.

I soci possono partecipare alle attività sociali dal momento in cui risultano iscritti al Libro dei soci. Al momento dell'ammissione i soci sono iscritti in un Registro delle qualifiche che ne attesta la formazione secondo le seguenti categorie:

1. Psicoterapeuta;
2. Psicoanalista in training;
3. Psicoanalista ordinario;
4. Psicoanalista ordinario con funzioni di training;
5. Socio Onorario.

Le domande di associazione e le qualifiche degli aspiranti iscritti al Registro Ufficiale sono disciplinate in base a un regolamento interno a tutela e garanzia dell'attività professionale.

Sono ammesse in qualità di soci onorari le persone che con la loro opera abbiano recato un importante contributo agli scopi e agli ideali che ispirano l'Associazione. L'attribuzione della qualifica di socio onorario viene decisa a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo non in base a domanda, ma su proposta del Presidente o di un consigliere.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e quello di posta elettronica certificata (PEC);
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente

Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- un proprio curriculum vitae ai fini della valutazione della formazione pregressa e dell'attività professionale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere e partecipare alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, esclusione o morosità*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dalla stessa mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione dovrà comunicare la propria decisione

tramite posta elettronica certificata (PEC) – mettendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'associazione – all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione che verrà comunicata all'associato tramite gli stessi canali.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso.

La morosità si verifica quando siano trascorsi 3 (tre) mesi dal secondo sollecito scritto relativo alla quota sociale non versata o di un suo residuo.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l'Istituto di Trainig;
- la Commissione etica;
- l'Organo di controllo, qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

L'Assemblea deve essere convocata in tempi e luoghi idonei a garantire la massima partecipazione dei Soci.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene da parte del Presidente, mediante comunicazione scritta via e-mail e con affissione presso la sede legale dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;

- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo *scioglimento* dell'Associazione;

- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'Associazione;

- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea:

- determinare il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione;

- determinare l'ammontare delle quote associative;

- approvare i regolamenti interni;

- approvare progetti culturali, scientifici e formativi;

- eleggere soci onorari all'unanimità.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea può essere svolta anche in videoconferenza con l'ausilio di piattaforme o applicazione dedicate, purchè sia possibile verificare l'identità di ogni associato che partecipa e vota.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

L'Organo di amministrazione è *formato* da non meno di 5 membri, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 (tre) anni e *rieleggibili*.

E' membro permanente di diritto il Presidente, o un suo delegato, di ciascun Gruppo aderente.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche

associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART.10 (Tesoriere)

Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e del patrimonio dell'associazione. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione. Egli è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative. Nell'esercizio delle sue funzioni può essere assistito da un professionista

ART.11 (Segretario)

Spetta al Segretario tenere il Libro dei Soci, il Registro delle qualifiche, il Libro dei verbali della Assemblea, il Libro dei verbali del Consiglio direttivo, e l'archivio degli atti formali e della corrispondenza.

ART.12 (Istituto di Training)

L'Istituto di Training sovrintende alla formazione psicoanalitica dei soci attenendosi a principi riconosciuti dalla comunità internazionale, e in particolare alla riformulazione della psicoanalisi ad opera di Ferenczi e ai suoi sviluppi relazionali contemporanei. Fanno parte della Commissione dell'Istituto di Training tutti i soci con la qualifica di psicoanalista con funzioni di training.

La Commissione del training:

- elegge un Segretario dell'Istituto di Training;

- può nominare come membri esterni dell'Istituto di Training psicoanalisti di chiara fama che svolgono tale funzione in altre società psicoanalitiche, anche

se non sono soci dell'Associazione;

- redige un regolamento interno che norma il training, l'ammissione al training e il conferimento delle qualifiche di analista ordinario e di analista con funzioni di training.

Art. 15) **LA COMMISSIONE ETICA**

La Commissione Etica è l'Organo garante dei principi etici che guidano l'esercizio dell'attività di psicoterapia e psicoanalisi da parte dei Soci e, in generale, la vita dell'Associazione. È costituita da cinque membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. In situazioni particolari e per scopi specifici la Commissione può nominare dei membri aggiunti anche tra i non soci. Alla Commissione Etica possono rivolgersi sia soci che non soci. Dai lavori della Commissione Etica sono temporaneamente sospesi, per tutta la durata del procedimento, quei membri che risultino in conflitto d'interessi rispetto al tema dibattuto, quale che sia la loro carica in seno all'Associazione.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed

altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo
funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*,
quali:

- proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni e lasciti diversi;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali;
- quote sociali;
- quote straordinarie;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del
Codice del Terzo settore.

ART. 20 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza
dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio
e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e
strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o
nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari* che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso Organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, previa domanda all'Organo di amministrazione.

ART. 22 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese*

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, *nelle* more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.25 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firme